

COMUNE DI TAVIANO

REGOLAMENTO TARI

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'ART. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) ai sensi della Legge 160/2019, che a decorrere dell'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale (IUC) della Legge 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Come previsto dal comma 778 dell'ART.1 Legge 160/2019, il Comune designa il Funzionario Responsabile dell'imposta, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 3. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze.
2. Per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, agricole e le attività produttive in genere.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato al presente Regolamento. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o rilevata a seguito di sopralluogo.
4. La tariffa applicata è unica, anche per superfici non direttamente interessate all'attività esercitata (bagni, spogliatoi, uffici, ripostigli, etc.). Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Se differenti attività sono svolte nel medesimo locale o area scoperta, con distinzione di superficie, si applica comunque la tariffa dell'attività esercita sulla maggior superficie, salvo che la superficie minima interessata da differente attività non sia superiore a mq 30, in tal caso le superfici subiranno differenti applicazioni tariffarie.

5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco allegato al presente Regolamento saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ART. 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.

1. Sono *rifiuti urbani*:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4,5;
- g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

2. Sono *rifiuti speciali*:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i. i veicoli fuori uso.

3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. «rifiuto», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. «detentore», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. «prevenzione»: ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. «raccolta», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'ART. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. «auto compostaggio», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- t. «riutilizzo», ai sensi dell'ART. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- u. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'ART. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- v. «recupero», ai sensi dell'ART. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 5. SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Taviano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 6. SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto il contratto di locazione (per gli immobili in affitto), o la dichiarazione iniziale ai fini del tributo, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'ART. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo n.18, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi*

154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	PERC. DI ABBATTIMENTO DELLA SUPE
Cantine, oleifici	70,00%
Industrie metalmeccaniche, officine di carpenterie metalliche, tornerie	70,00%
Marmerie	70,00%
Industrie della carta/plastica/vetro	70,00%
Falegnamerie, ebanisterie, fabbriche mobili	60,00%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, autodemolitori	40,00%
Lavanderie a secco, tintorie	30,00%
Tipografie, stamperie, incisioni	20,00%
Estetiste, parrucchieri, barbieri	20,00%
Laboratori fotografici, eliografie	20,00%
Studi dentistici, studi oculistici, ambulatori medici,	20,00%
Ospedali, case di riposo, case di cura	20,00%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	10,00%
Macellerie, pescherie	10,00%
Industrie alimentari	10,00%
Industrie tessili, tappezzerie	10,00%

- b. la porzione di superficie (si precisa che l'ART.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive"; il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta) dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'ART. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- l. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari in attuazione dell'ART. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;

o. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

4. La tassa rifiuti non si applica a:

a. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di mobili e di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e. aree non utilizzabili, perché impraticabili.

5. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 8. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

3. A norma dell'ART. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il

tributo. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'ART. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'ART. 1, comma 683, della Legge 147/2013.

L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 9. PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'ART. 1, comma 683, della Legge 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre e, comunque, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli investimenti necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
- eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 10. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione.

2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui cessa il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione della tassa, producono effetti con la medesima decorrenza di cui ai precedenti commi.

ART. 11. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dai successivi criteri che dovessero essere determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo ART. 13. Ai sensi dell'ART. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'ART. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'ART. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Mentre le utenze domestiche, riportate nell'allegato, sono classificate in base al numero di occupanti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, ovvero determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, ovvero rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità: a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni; b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: – il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248 11 – le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; – le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; – le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 13. TARIFFE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14. DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate/detenute da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, non sono considerati per l'intero anno solare ai fini della determinazione del numero dei componenti e del calcolo del tributo nel caso in cui si tratti di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, soggetti dimoranti in istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socio-educativi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo previa presentazione dell'interessato di regolare richiesta di agevolazione corredata da idonea documentazione entro 30 giorni dalla data in cui la fattispecie è verificata per un periodo almeno di 8 mesi.
5. Per le utenze domestiche a disposizione o occupate stagionalmente da parte di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale oppure residenti nello stesso, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in n. 3 unità.
6. Qualora il contribuente che abbia residenza nel territorio comunale conduca un solo immobile occupato stagionalmente, per lo stesso viene considerato il numero di occupanti che compongono il nucleo familiare.
7. Nei casi in cui il contribuente che abbia residenza nel territorio comunale conduca più di un immobile occupato stagionalmente, per i quali, come riportato nel comma 5, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in n. 3 unità, è fatta salva la possibilità di richiesta di applicazione, per uno solo di essi, del numero di componenti del proprio nucleo familiare.
8. Le pertinenze delle abitazioni - quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili - sono tassate solo per la quota fissa, in quanto quella variabile è già assolta dall'abitazione cui sono asservite.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. In sede di applicazione del tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al momento della generazione del ruolo; per le nuove utenze, sarà considerato quello risultante alla data di nuova iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 15. TARIFFE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16. CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate all'allegato del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, bagni etc.), salvo che non vengano svolte differenti attività (produzione, vendita, etc.), in tal caso sono applicate tariffe differenti se le aree interessate superano i 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri, rilevanti, elementi.

ART. 17. TARIFFA PER ATTIVITA' RICETTIVE

1. Alle attività di Bed & Breakfast svolte in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato del presente Regolamento). Si intende per attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività' ricettiva svolta in maniera professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.

2. Alle attività di case e appartamenti vacanza per l'affitto ai turisti e ai Bed & Breakfast a conduzione familiare si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche non residenziali con numero degli occupanti stabilito in n. 3 unità convenzionali.

ART. 18. AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. L'ipotesi di mancato svolgimento del servizio (dove per mancato si intende l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta esenzione o riduzione della tassazione; nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o - comunque - abbia

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo per i contribuenti coinvolti non potrà superare il 20 % della quota variabile del tributo.

2. Sono altresì previste riduzioni per *utenze domestiche* pari al 30% della quota variabile del tributo per locali ed aree scoperte adibiti ad *uso stagionale* o *a disposizione* (non utilizzati in maniera continuativa).

3. La Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) ha previsto la riduzione della TARI per i pensionati residenti all'estero pari ai due terzi dell'imposta (66%), a condizione che l'immobile sia tenuto a disposizione.

ART. 19. AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della Legge 147/2013, il tributo è ridotto del 30% per la quota variabile per le seguenti fattispecie:

a. per le utenze con *attività stagionale*, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che dette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi;

b. locali e le aree utilizzati da ONLUS, enti e associazioni riconosciuti per legge come Enti Morali (previa presentazione di idonea documentazione), aventi finalità di assistenza e beneficenza senza offerta di servizi a pagamento.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni per la fruizione della stessa, sempre che la richiesta sia avvenuta nei termini previsti dal presente regolamento.

Se la dichiarazione è presentata in ritardo, la riduzione ha la stessa decorrenza della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data effettiva di verifica delle predette condizioni. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno di tali condizioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono effettivamente meno dette condizioni, anche se non dichiarate.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste nel presente articolo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'ART. 1, comma 654, della Legge 147/2013.

ART. 20. AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono dell'esenzione, conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dovranno comunicare i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dal soggetto appositamente individuato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, indicato nella Delega trasmessa unitamente all'istanza di cui all'ART. 2. La comunicazione dei dati dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il format di cui all'allegato 2, da trasmettere sia in formato Excel, sia in formato PDF a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it, entro il giorno 10 di ciascun mese.
5. Nel caso in cui il soggetto delegato alla raccolta e trasporto dei rifiuti gestisca contemporaneamente più utenze, dovrà inoltre inviare un prospetto di sintesi con i dati di tutte le utenze non domestiche servite.
6. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.
Il comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali informazioni all'AGER, ad Arpa e sul portale dell'Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia.
7. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta, così come espressamente previsto dall'ART.184 comma 3 TUA. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
8. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'ART. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio

dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART.21. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, indirizzata al Servizio Rifiuti, all'indirizzo protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili, gli estremi catastali, di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori

del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la stima dei quantitativi totali di rifiuti prodotti dall'utenza non domestica, la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

3. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

Entro il 15 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

6. La parte variabile, quantificata come incidenza tra la quota di rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico e la quota complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza, viene esclusa in via previsionale dalla TARI ed è soggetta a conguaglio nell'anno successivo. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 22. TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23. TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provincia le per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'ART. 19 del D. Lgs. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 24. RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'ART. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'ART. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nelle rate e con le scadenze previste in sede di approvazione della tariffa. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, ART. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 10. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'ART. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato ART. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'ART. 1, comma 695 della Legge 147/2013, e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 25 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la circostanza si è verificata.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, direttamente o a mezzo posta o con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti pericolosi o di
- cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 26. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 27 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'ART. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, ART. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- i soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'ART. 1, comma 646, della L. 147/2013.

6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'ART. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.

7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante l'allegato bollettino di conto corrente postale.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 28 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'ART. 13 del D. Lgs. 472/97.

2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'ART. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, delle sanzioni ridotte e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ALLEGATO

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE/NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club
31	Abitazioni
32	Garage e depositi